



COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO
DELLA REGIONE PIEMONTE

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**STATUTO
DELLA REGIONE PIEMONTE**

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea Regionale
Direttore Domenico Tomatis

Settore Comunicazione e Partecipazione
Dirigente Daniela Bartoli

Con la consulenza
del Settore Studi, documentazione e supporto giuridico-legale

Grafica di copertina: Letizia Franco

Ottobre 2015

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

INTRODUZIONE

La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica.

Costituita da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali, la Costituzione Italiana contiene i principi fondamentali (articoli 1-12), le norme sui diritti e sui doveri dei cittadini (articoli 13-54), le norme e i principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento della Repubblica (articoli 55-139).

Approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta pomeridiana di lunedì 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari (515 votanti sui 556 membri dell'Assemblea), è stata promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Da allora la Costituzione ha subito significative modifiche, alcune delle quali, particolarmente incisive, attengono la disciplina delle Regioni e degli enti locali territoriali quali Province e Comuni.

In particolare si segnala la legge costituzionale n. 1 del 1999 (di modifica degli articoli 121, 122, 123 e 126) e la legge costituzionale n. 3 del 2001 (di modifica di ampia portata del titolo V della seconda parte della Costituzione).

La legge costituzionale n. 1 del 1999 riscrive l'articolo 122 prevedendo, al primo comma, che il sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti la Giunta, nonché dei consiglieri siano disciplinati con legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (legge 2 luglio 2004 n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione").

L'ultimo comma dell'articolo 122 prevede, poi, che il Presidente della Giunta, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, sia eletto a suffragio universale e diretto, nomini e revochi i componenti della Giunta.

Per l'ordinamento regionale è importante anche il nuovo articolo 123, in base al quale spetta a ciascuna regione determinare, nello Statuto, la forma di governo nonché i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 procede invece ad una riforma complessiva del titolo V della seconda parte della Costituzione, rafforzando ulteriormente l'ordinamento regionale, nonché il sistema delle autonomie locali.

Innanzitutto nel novellato articolo 114 della Costituzione viene rovesciata la piramide istituzionale centralistica che sovraordinava lo Stato a Regioni,

Province e Comuni: infatti, nell'ottica di una equiordinazione fra gli enti, si afferma che la Repubblica italiana è costituita da "Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato".

Le altre modifiche, particolarmente significative, hanno interessato gli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il novellato articolo 117 realizza un nuovo sistema di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni. Il criterio utilizzato prevede una separazione delle competenze più o meno netta, attraverso l'individuazione, in un primo elenco, di un numero determinato di materie di competenza esclusiva dello Stato, in un secondo, di quelle che la Costituzione stessa definisce "materie di legislazione concorrente", nelle quali spetta alle Regioni la disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, infine, la vera novità: una competenza residuale delle Regioni, in riferimento a tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato (comma 4 dell'art. 117 Cost.).

Si configura inoltre la possibilità di un regionalismo differenziato o asimmetrico (comma 3 dell'art. 116 Cost.): in alcune materie di competenza esclusiva statale (giudici di pace, norme generali sull'istruzione, ambiente, ecosistema e beni culturali) e nelle materie di legislazione concorrente possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali.

Sempre la legge costituzionale n. 3 del 2001 rivede il sistema dei controlli sulle leggi regionali e abolisce la figura del Commissario di Governo.

La legge regionale, quindi, non è più sottoposta ad un controllo preventivo: dopo essere stata approvata dal Consiglio regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. Entra così in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione salvo che la legge disponga diversamente.

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Analogo potere è attribuito alla Regione nei confronti di una legge dello Stato o di altra Regione.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 interviene anche sull'esercizio delle funzioni amministrative (art. 118 Cost.): queste, in via generale, sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a

Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Si passa così da uno Stato centrale che deteneva tutte le funzioni, escluse quelle assegnate alle Regioni e agli Enti locali, ad uno Stato che ha funzioni espressamente individuate e ben delimitate: tutte le altre spettano alle Regioni ed agli Enti locali.

Le citate leggi costituzionali non sono state le uniche ad intervenire sul testo della Costituzione in questi ultimi anni. Sicuramente la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha ricevuto maggiore attenzione rispetto alle altre, per la sua portata innovativa; essa infatti come già accennato non si è limitata a modificare singoli articoli ma ha totalmente riscritto l'intero Titolo V della Costituzione.

Le altre leggi di modifica della Costituzione, meno invasive ma non meno importanti sono di seguito riportate: legge costituzionale n. 1 del 23 gennaio 2001; legge costituzionale n. 1 del 23 ottobre 2002; legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003; legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007.

Nel corso della seconda parte della XVI legislatura è emersa a livello comunitario l'esigenza di prevedere negli ordinamenti nazionali ulteriori e più stringenti regole per il consolidamento fiscale e, in particolare, di introdurre, preferibilmente con norme di rango costituzionale, la "regola aurea" del pareggio di bilancio. Con legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, entrata in vigore l'8 maggio 2012, è stato pertanto introdotto nella Costituzione Italiana, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119, il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio, cd. "pareggio di bilancio". Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

La recente riforma costituzionale ha specificato che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni), sancita dall'articolo 119 della Costituzione, già novellato nel 2001, è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci "principio del c.d. pareggio di bilancio"; è stato inoltre costituzionalizzato il principio del concorso di tali enti all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Le modifiche apportate all'articolato della Costituzione dalle più recenti leggi costituzionali sono corredate da note esplicative.

Le disposizioni transitorie in esse contenute (non incidenti direttamente sull'articolato della Costituzione) sono contraddistinte da due asterischi (**) e riportate come note ai relativi articoli di riferimento (48, 56, 116, 117, 119, 122 e 126 della Costituzione).

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298]

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

Principi fondamentali

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici¹.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

¹ La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

Parte prima - Diritti e Doveri dei cittadini
Titolo I - Rapporti Civili

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale

per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo

autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici¹.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte².

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

¹ La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto che l'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

² Comma così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 (*Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte*).

Il testo originario del comma era il seguente: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Titolo II - Rapporti Etico-Sociali

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III - Rapporti Economici

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

Titolo IV - Rapporti Politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.¹ (**)

¹ Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con L. 27 dicembre 2001, n. 459.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini¹.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

(**) L'articolo 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: "1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale. 2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore."

¹ Periodo aggiunto dall'articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

Il testo originario del primo comma era il seguente:

"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge."

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione I - Le Camere

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero¹.

¹ Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.¹ (**)

Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero².

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero³.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti⁴.

¹ Articolo prima sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n.2. e poi così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

(**) L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”

² Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

³ Comma così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

⁴ Comma così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra¹.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

¹ L'articolo 60 è stato sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza¹.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

¹ L'articolo 68 è stato sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.»

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum¹.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

¹ Con la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", è stato attribuito alla Corte costituzionale il giudizio sull'ammissibilità dei quesiti referendari.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge¹.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.»

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale¹.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

Titolo II - Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

¹ Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura¹.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione².

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

¹ Il secondo comma dell'articolo 88 è stato sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

Il testo originario del comma era il seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»

² La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, "Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale", ha attribuito alla Corte costituzionale il potere di determinare le sanzioni in caso di condanna del Presidente della Repubblica a seguito della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III - Il Governo

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale¹.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico².

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario era il seguente:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»

² Comma così premesso dal comma 1 dell'articolo 2, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV - La Magistratura

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita¹.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione².

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

¹ I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

² Per l'attuazione del giusto processo, si veda il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35.

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento¹.

Art. 115

(Abrogato)²

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.³ (**)

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.»

² L'articolo 115 è stato abrogato dall'articolo 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.»

³ Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie¹;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»

(**) Si riporta di seguito l'articolo 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

¹ Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» sono state introdotte dall'articolo 3, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; ¹ coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

¹ Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» che qui seguivano sono state soppresse con l'articolo 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n.1.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. ¹ (**)

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»

(**) Si riporta di seguito l'articolo 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà¹.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea².

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la

referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»

² Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.¹⁻² (**)

¹ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 4, legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

² Articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.»

(**) Si riporta di seguito l'articolo 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione¹.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.».

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere¹.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica².

¹ Comma così modificato dall'articolo 1, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»

² Comma così sostituito dall'articolo 1, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.¹ (**)

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»

(**) Si riporta di seguito l'articolo 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.

Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.

Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

- a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
- b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi¹.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali².

Art. 124

(Abrogato)³

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione⁴.

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»

² Comma aggiunto dall'articolo 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³ Articolo abrogato dall'articolo 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»

⁴ Il primo comma dell'articolo 125 è stato abrogato dall'articolo 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.¹ (**)

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»

(**) Si riporta di seguito l'articolo 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge¹.

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

¹ Articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»

Art. 128

(Abrogato)¹

Art. 129

(Abrogato)²

Art. 130

(Abrogato)³

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;	Valle d'Aosta;
Lombardia;	Trentino-Alto Adige;
Veneto;	Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;	Emilia-Romagna;
Toscana;	Umbria;
Marche;	Lazio;
Abruzzi;	Molise ⁴ ;

¹ Articolo abrogato dall'articolo 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»

² Articolo abrogato dall'articolo 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»

³ Articolo abrogato dall'articolo 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.»

⁴ L'articolo 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a sé stante. Nella formulazione

Campania;
Basilicata;
Sicilia;

Puglia;
Calabria;
Sardegna.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra¹.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

originaria, l'articolo 131 individuava un'unica regione sotto la dizione «Abruzzi e Molise».

¹ Comma così modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Titolo VI - Garanzie costituzionali

Sezione I - La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni¹;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione².

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

¹ Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

² L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Il testo originario del capoverso disponeva:
«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.¹

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

¹ Articolo così risultante dalla sostituzione operata dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e dalla modifica dell'ultimo comma successivamente operata dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore ».

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione¹.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni,

¹ L'articolo 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato il terzo comma della disposizione che così recitava: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»

devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.¹

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e

¹ Il termine «Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione», originariamente previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, ed entro questo stesso termine è stata istituita la Regione Molise.

le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.¹

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie

¹ Ai termini della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, «i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

Detti commi disponevano quanto segue:

«I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale».

attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI

**STATUTO
DELLA REGIONE PIEMONTE**

INTRODUZIONE

L'articolo 123 della Costituzione, come rivisitato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede che ciascuna regione abbia uno statuto approvato dal Consiglio regionale con legge votata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi regionali.

Lo Statuto della Regione Piemonte (legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1) è stato approvato dal Consiglio regionale, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 della Costituzione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due distinte deliberazioni: la prima in data 6 agosto 2004 e la seconda in data 19 novembre 2004. È stato poi promulgato dal Presidente della Giunta regionale il 4 marzo 2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 7 marzo 2005 ed è entrato in vigore 15 giorni dopo, ovvero il 22 dello stesso mese.

Lo Statuto è stato modificato dalla legge statutaria 13 novembre 2009 n. 2 che è intervenuta sull'articolo 19 in materia di diritto di accesso dei Consiglieri regionali e sugli articoli 28 e 37 in materie di nomine.

Le più recenti modifiche sono state apportate nel 2013 con le leggi statutarie n. 3, 4 e 5.

Di particolare rilievo sono le novelle introdotte dalla legge statutaria n. 3, entrate in vigore con la decima legislatura, che hanno interessato la composizione del Consiglio regionale e della Giunta.

Per quanto riguarda il Consiglio regionale, il numero dei componenti è stato ridotto da 60 a 50, dal novellato articolo 17 che al primo comma recita "Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri."

La composizione della Giunta regionale è stata modificata dal nuovo comma 1 dell'articolo 55 che ha ridotto il numero massimo di Assessori da 14 a 11.

Lo Statuto si apre con un "Preambolo", che contiene i valori fondamentali e i principi condivisi dalla collettività piemontese e, in attuazione al disposto Costituzionale, è, poi, così strutturato:

Titolo I (articoli 1-15) "Principi fondamentali", in cui sono contenuti i principi e i criteri guida dell'azione regionale;

Titolo II (articoli 16-61) "Organizzazione e funzioni", in cui vengono delineati il modo di elezione, i compiti e le funzioni dei tre organi regionali (Consiglio

regionale, Giunta e Presidente della Giunta), nonché gli organi del Consiglio regionale (Presidente, Ufficio di Presidenza, Gruppi consiliari, Giunte e Commissioni consiliari);

Titolo III (articoli 62-71) “Programmazione, Finanza e Bilancio della Regione”;

Titolo IV (articoli 72-89) “Gli istituti di partecipazione”, con l’introduzione di due nuovi organismi quali: il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Il primo, previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana che, all’art. 123, impegna le Regioni a prevederne l’istituzione nel proprio Statuto regionale, è composto dai rappresentanti degli enti locali; svolge funzioni consultive e di coordinamento fra la Regione e il suo sistema di enti locali. Il secondo, contribuisce all’elaborazione delle politiche di sviluppo regionale;

Titolo V (articoli 90-94) “Istituti di garanzia”, in cui, tra gli altri, è prevista la Commissione di garanzia, organo indipendente della Regione, competente a pronunciarsi anche sull’ammissibilità e la ricevibilità dei quesiti referendari;

Titolo VI (articoli 95-96) “Organizzazione e personale”;

Titolo VII (articoli 97-100) “Rapporti con le altre istituzioni”;

Titolo VIII (articoli 101-102) “Revisione dello Statuto”.

Lo Statuto è infine completato da due norme transitorie e finali.

Gli organi della Regione, secondo quanto previsto dall’articolo 121 della Costituzione, sono: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte; è eletto a suffragio universale e diretto come stabilito dall’articolo 17 dello Statuto ed è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri.

Con riferimento al rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario, il novellato articolo 122 della Costituzione ha conferito alle regioni l’esercizio della potestà legislativa in materia

elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.

Al momento, la Regione Piemonte non si è ancora dotata di una organica legge regionale in materia elettorale, avendo esercitato la competenza in detto ambito solo parzialmente, con l’emanazione della legge 29 luglio 2009, n. 21 recante “Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali”.

I lavori del Consiglio regionale sono coordinati dall’Ufficio di Presidenza, eletto dall’Assemblea in modo da garantire la presenza, in tale organo, non solo delle forze politiche di maggioranza, ma anche di quelle di minoranza.

Le sue attribuzioni sono analiticamente descritte dagli articoli 26 e 28. Particolare rilievo assume la potestà legislativa (di tipo concorrente o residuale) - il cui esercizio non può essere delegato - che la Regione (al pari dello Stato) deve esercitare nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Può inoltre

partecipare all'attività legislativa statale, potendo fare proposte di legge alle Camere.

La potestà regolamentare, spettante alla Regione, è ripartita tra il Consiglio regionale e la Giunta.

Al primo spetta l'approvazione dei regolamenti delegati alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale e di quelli attribuiti al Consiglio dalle leggi regionali.

Alla Giunta è attribuita una più ampia potestà regolamentare, infatti la esercita in tutte le materie di competenza regionale, seppure nel rispetto dei principi e delle modalità definiti dalla legge regionale e salvo i casi in cui quest'ultima disponga diversamente.

Il Consiglio svolge altresì funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta è organo monocratico. Le sue attribuzioni sono analiticamente descritte dall'articolo 51. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione: agisce all'esterno per conto della stessa, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli Assessori (a ciascuno dei quali assegna funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia), promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio, previa adozione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali e i referendum (abrogativi e consultivi) previsti dallo Statuto. Dirige le funzioni amministrative che lo Stato delega alla Regione. Assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della Giunta.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.

Le sue attribuzioni sono analiticamente descritte dagli articoli 56 e 57.

In quanto organo esecutivo la Giunta regionale provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto e della legge e provvede all'esecuzione delle leggi. È inoltre tenuta a predisporre il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e più in generale gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Statuto della Regione Piemonte

Il Consiglio regionale ha approvato;
nessuna richiesta di referendum è stata presentata;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale statutaria:

PREAMBOLO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 La Regione Piemonte*
- Art. 2 Autonomia e partecipazione*
- Art. 3 Principio di sussidiarietà*
- Art. 4 Programmazione*
- Art. 5 Sviluppo economico e sociale*
- Art. 6 Patrimonio naturale*
- Art. 7 Patrimonio culturale*
- Art. 8 Territorio*
- Art. 9 Tutela della salute dei cittadini*
- Art. 10 Diritto all'abitazione e tutela del consumatore*
- Art. 11 Diritti sociali*
- Art. 12 Informazione*
- Art. 13 Pari opportunità*
- Art. 14 Istruzione e ricerca*
- Art. 15 Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea*

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Capo I - Organi della Regione

- Art. 16 Organi della Regione*

Capo II - Consiglio regionale

- Art. 17 Consiglio regionale*
- Art. 18 Consiglieri regionali*
- Art. 19 Diritto di accesso dei Consiglieri regionali*
- Art. 20 Prima seduta del Consiglio regionale*

Capo III – Organi e organizzazione del Consiglio regionale

- Art. 21 *Organizzazione del Consiglio regionale*
- Art. 22 *Elezione dell'Ufficio di Presidenza*
- Art. 23 *Presidente del Consiglio regionale*
- Art. 24 *Gruppi consiliari*
- Art. 25 *Convocazione del Consiglio regionale e ordine del giorno*
- Art. 26 *Attribuzioni del Consiglio regionale*
- Art. 27 *Esercizio della potestà regolamentare*
- Art. 28 *Altre attribuzioni del Consiglio regionale*
- Art. 29 *Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale*
- Art. 30 *Commissioni consiliari permanenti*
- Art. 31 *Commissioni speciali*
- Art. 32 *Poteri di consultazione delle Commissioni*
- Art. 33 *Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale*
- Art. 34 *Commissione permanente programmazione e bilancio*
- Art. 35 *Giunta per il Regolamento*
- Art. 36 *Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità*
- Art. 37 *Commissione consultiva per le nomine*
- Art. 38 *Consulta regionale delle elette*
- Art. 39 *Sessioni ordinarie del Consiglio regionale*
- Art. 40 *Sessioni straordinarie del Consiglio regionale*
- Art. 41 *Convocazione d'urgenza*
- Art. 42 *Sessione per la legge comunitaria regionale*
- Art. 43 *Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute*

Capo IV - Funzione legislativa

- Art. 44 *Iniziativa legislativa*
- Art. 45 *Procedimento di approvazione della legge*
- Art. 46 *Procedimento in sede legislativa*
- Art. 47 *Promulgazione e pubblicazione della legge*
- Art. 48 *Qualità della legislazione*
- Art. 49 *Principi per l'esercizio dell'attività legislativa*

Capo V - Presidente della Giunta regionale e Giunta

- Art. 50 *Elezione del Presidente della Giunta regionale*
- Art. 51 *Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*

- Art. 52 *Sfiducia al Presidente della Giunta regionale*
Art. 53 *Scioglimento del Consiglio regionale*
Art. 54 *Assessori regionali*
Art. 55 *Organizzazione della Giunta regionale*
Art. 56 *Attribuzioni della Giunta regionale*
Art. 57 *Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale*

Capo VI - Principi di organizzazione e funzionamento della Regione

- Art. 58 *Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento*
Art. 59 *Conferimento ed esercizio delle funzioni amministrative*
Art. 60 *Enti, aziende e società regionali*
Art. 61 *Pubblicità degli atti amministrativi*

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Capo I - Programmazione regionale

- Art. 62 *Programmazione regionale*

Capo II - Finanza e bilancio della Regione

- Art. 63 *Documento di programmazione economico-finanziaria regionale*
Art. 64 *Entrate, demanio e patrimonio*
Art. 65 *Bilancio annuale e pluriennale*
Art. 66 *Esercizio provvisorio del bilancio*
Art. 67 *Legge finanziaria regionale*
Art. 68 *Rendiconto generale e assestamento di bilancio*
Art. 69 *Limiti in materia di spesa e di bilancio*

Capo III - Controlli

- Art. 70 *Controlli interni*
Art. 70 bis *Collegio dei revisori dei conti*
Art. 71 *Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa*

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Istituti della partecipazione

- Art. 72 *Istituti della partecipazione*

Capo II - Iniziativa popolare e iniziativa degli enti locali

Art. 73 *Disciplina dell'iniziativa*

Art. 74 *Esercizio dell'iniziativa popolare*

Art. 75 *Esercizio dell'iniziativa degli enti locali*

Art. 76 *Procedura di approvazione*

Capo III - Referendum

Art. 77 *Referendum*

Art. 78 *Referendum abrogativo*

Art. 79 *Limiti del referendum abrogativo*

Art. 80 *Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti amministrativi*

Art. 81 *Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum*

Art. 82 *Effetti del referendum abrogativo*

Art. 83 *Referendum consultivo*

Art. 84 *Disciplina del referendum*

Capo IV - Altri istituti di partecipazione

Art. 85 *Petizioni e interrogazioni*

Art. 86 *Consultazione popolare*

Capo V - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Art. 87 *Consiglio regionale dell'economia e del lavoro*

Capo VI - Consiglio delle autonomie locali

Art. 88 *Consiglio delle autonomie locali*

Art. 89 *Modalità di elezione e funzionamento*

TITOLO V - ISTITUTI DI GARANZIA

Capo I - Ufficio del Difensore civico

Art. 90 *Ufficio del Difensore civico*

Capo II - Commissione di garanzia

Art. 91 *Commissione di garanzia*

Art. 92 *Attribuzioni della Commissione di garanzia*

Capo III - Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini

Art. 93 *Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini*

Capo IV - Garanzie delle opposizioni

Art. 94 Garanzie delle opposizioni

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I - Personale regionale

Art. 95 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

Art. 96 Ruolo organico del personale regionale

TITOLO VII - RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Capo I - Rapporti con altre istituzioni

Art. 97 Rapporti con gli enti locali

Art. 98 Conferenza Stato-Regioni e intese fra Regioni

Art. 99 Rapporti con la Corte dei Conti

Capo II - Osservatori e consulte

Art. 100 Osservatori e consulte

TITOLO VIII - REVISIONE DELLO STATUTO

Capo I - Revisione dello Statuto

Art. 101 Procedimento di revisione dello Statuto

Art. 102 Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

II

Preambolo

Il Piemonte, Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell'Unione europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese;

riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all'uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori delle sue Comunità;

perseguendo per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni;

riconoscendo che attraverso gli enti locali, le autonomie funzionali, le formazioni sociali, culturali, politiche ed economiche si realizza la partecipazione dei cittadini alle funzioni legislative e amministrative secondo il principio di sussidiarietà;

promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio;

promuovendo, nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali;

assumendo, come valori fondanti, l'educazione alla pace e alla nonviolenza; la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;

operando a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia;

adotta il presente Statuto regionale.

TITOLO I **Principi fondamentali**

Art. 1

La Regione Piemonte

1. Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme e i principi della Costituzione e dello Statuto, nel quadro dei principi definiti dall'Unione europea.

2. La Regione Piemonte comprende i territori delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli.

3. La città di Torino è capoluogo della Regione ed è sede del Consiglio e della Giunta regionale.

4. La bandiera, il gonfalone e lo stemma della Regione Piemonte sono disciplinati con legge regionale.

Art. 2

Autonomia e partecipazione

1. La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.

2. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. La Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

4. La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

5. La Regione predisporre indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca.

Art. 3

Principio di sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

Art. 4

Programmazione

1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari.

3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.

Art. 5

Sviluppo economico e sociale

1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predisporre, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.

Art. 6

Patrimonio naturale

1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predisporre sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.

Art. 7

Patrimonio culturale

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.

Art. 8

Territorio

1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari, l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.

Art. 9

Tutela della salute dei cittadini

1. La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità.

2. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.

3. Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del sistema sanitario nazionale.

Art. 10

Diritto all'abitazione e tutela del consumatore

1. La Regione riconosce e promuove il diritto all'abitazione.

2. La Regione, nel tutelare il consumatore, promuove la pluralità dell'offerta, la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti e favorisce lo sviluppo di associazioni tra i consumatori.

Art. 11

Diritti sociali

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.
2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.
3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.

Art. 12

Informazione

1. La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
2. La Regione garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale.
3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 13

Pari opportunità

1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.
2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 14

Istruzione e ricerca

1. La Regione garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e alla formazione, volto ad assicurare, per il raggiungimento dei gradi più alti

dell'istruzione, maggiori opportunità personali di crescita culturale e civile, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'accesso.

2. La Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in collegamento con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca.

Art. 15

Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.

3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.

4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.

5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.

TITOLO II

Organizzazione e funzioni¹

CAPO I

Organi della Regione

Art. 16

Organi della Regione

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale.

¹ La denominazione del Titolo II è sostituita dall'art. 1, L.R. statutaria 28 maggio 2013, n. 5.

CAPO II
Consiglio regionale

Art. 17
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri¹.

2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.

3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio.

Art. 18
Consiglieri regionali

1. Lo status di Consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

3. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

4. I Consiglieri presentano proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.

5. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite con legge regionale.

¹ Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. statutaria 21 marzo 2013, n. 3.

Art. 19¹

Diritto di accesso dei Consiglieri regionali

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) uffici della Regione;
- c) enti costituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
- d) agenzie, aziende, società e fondazioni costituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
- e) concessionari di pubblici servizi regionali;
- f) enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

3. I Consiglieri hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.

Art. 20

Prima seduta del Consiglio regionale

1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il Consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente.

3. La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano d'età.

4. Il Consiglio come primo atto procede alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

¹ Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. statutaria 13 novembre 2009, n. 2.

CAPO III
Organi e organizzazione del Consiglio regionale¹

Art. 21
Organizzazione del Consiglio regionale²

1. Sono organi del Consiglio regionale:
 - a) il Presidente;
 - b) l'Ufficio di Presidenza;
 - c) [i Gruppi consiliari]³;
 - d) le Giunte e le Commissioni consiliari.
2. I Gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale.⁴

Art. 22
Elezione dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.
2. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio regionale ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4. Alla elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.

¹ La denominazione del capo 3 è sostituita dall'art. 2, L.R. statutaria 28 maggio 2013, n. 5.

² Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 3, L.R. statutaria 28 maggio 2013, n. 5.

³ Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, L.R. statutaria 28 maggio 2013, n. 5.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, L.R. statutaria 28 maggio 2013, n. 5.

Art. 23

Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento. Ogni Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali.¹

2. Il Consiglio regionale assicura ai singoli Gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.

Art. 25

Convocazione del Consiglio regionale e ordine del giorno

1. La convocazione del Consiglio regionale e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

2. La programmazione dei lavori del Consiglio garantisce il rispetto delle prerogative stabilite dallo Statuto a tutela delle minoranze.

Art. 26

Attribuzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte.

2. Il Consiglio ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale.

3. Il Consiglio svolge le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

¹ Comma così modificato dall'art.4, comma 1, L.R. statutaria 28 maggio 2013, n. 5.

Art. 27

Esercizio della potestà regolamentare

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.

Art. 28

Altre attribuzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:
 - a) alla programmazione;
 - b) alle politiche economiche;
 - c) ai tributi e alla contabilità;
 - d) alle nomine, salvo quelle attribuite al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta;
 - e) ai referendum;
 - f) ai rapporti istituzionali;
 - g) ai principi di organizzazione del personale regionale.
- 1 bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, società e

fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali.¹

2. Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

3. Il Consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richiama l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.

Art. 29

Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.

2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.

Art. 30

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, Commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.

3. Le Commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.

4. Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.

¹ Il comma 1 bis. è aggiunto dall'art. 2 della L.R. statutaria 13 novembre 2009, n. 2.

5. Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione.

5. bis. Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari.¹

Art. 31

Commissioni speciali

1. Il Consiglio regionale istituisce:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;

b) Commissioni di inchiesta su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti e aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento delle Commissioni.

3. Le Commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono presiedute da un Consigliere di minoranza.

Art. 32

Poteri di consultazione delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.

2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio regionale.

3. [Abrogato].²

¹ Il comma 5 bis. è aggiunto dall'art. 1 della L.R. statutaria 22 luglio 2015, n. 6.

² Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. statutaria 22 luglio 2015, n. 6. Il testo originario del comma 3 dell'art. 32 della L.R. statutaria 1/2005 era il seguente: «È esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute delle Commissioni in cui si procede alla stesura e all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.»

4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 33

Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.

2. Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori, né abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

3. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento degli Assessori, di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e, sentito il Presidente del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.

4. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.

5. I membri della Giunta non possono presiedere le Commissioni del Consiglio.

Art. 34

Commissione permanente programmazione e bilancio

1. La Commissione permanente programmazione e bilancio esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione economico-finanziaria, che sono anche esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni secondo la loro competenza.

2. La Commissione esamina altresì in sede consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio; inoltre ha facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti.

3. La Commissione soprintende, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al Consiglio regionale.

Art. 35

Giunta per il Regolamento

1. In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta per il Regolamento. Nella composizione della Giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.

2. La Giunta per il Regolamento elabora proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle interpretazioni dello stesso, dirime i conflitti di competenza tra le commissioni.

3. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.

4. Il Consiglio approva il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 36

Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità

1. In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità. Nella composizione della Giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.

2. La Giunta riferisce al Consiglio sulle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio.

3. La Giunta riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio.

4. La presidenza della Giunta è attribuita ad un Consigliere espresso dalle minoranze.

Art. 37

Commissione consultiva per le nomine

1. La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la

Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2. bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.¹

Art. 38

Consulta regionale delle elette

1. Presso il Consiglio regionale è istituita la Consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società.

2. La Consulta esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del Consiglio e della Giunta regionale ed esprime pareri sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.

Art. 39

Sessioni ordinarie del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, aprile e settembre.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre su convocazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento.

¹ Il comma 2 bis. è aggiunto dall'art. 3 della L.R. statutaria 13 novembre 2009, n. 2.

Art. 40

Sessioni straordinarie del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il Presidente del Consiglio o ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quinto dei Consiglieri in carica.
2. La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del Consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione straordinaria, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso e con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione.
4. La convocazione di cui al comma 3 è effettuata dal Consigliere richiedente più anziano di età.

Art. 41

Convocazione d'urgenza

1. In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio regionale può essere convocato dal suo Presidente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 42

Sessione per la legge comunitaria regionale

1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.
2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Art. 43

Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute

1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto o del Regolamento.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

CAPO IV

Funzione legislativa

Art. 44

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV.

Art. 45

Procedimento di approvazione della legge

1. Ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal Consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.

2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.

2 bis. Il presidente del Consiglio regionale assegna alle Commissioni permanenti i provvedimenti per l'esame e approvazione in sede redigente secondo i casi, le modalità e i limiti previsti dal regolamento interno.¹

3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.

¹ Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. statutaria 28 maggio 2013, n. 5.

Art. 46

Procedimento in sede legislativa

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. In tale sede tutti i Gruppi presenti in Consiglio possono essere rappresentati.

2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

3. [Abrogato].¹

Art. 47

Promulgazione e pubblicazione della legge

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

Art. 48

Qualità della legislazione

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

¹ Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. statutaria 22 luglio 2015, n. 6. Il testo originario del comma 3 dell'art. 46 della L.R. statutaria 1/2005 era il seguente: «Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.»

Art. 49

Principi per l'esercizio dell'attività legislativa

1. Nell'esercizio dell'attività legislativa il Consiglio regionale prende a base i principi e i diritti del Titolo I dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.

CAPO V

Presidente della Giunta regionale e Giunta

Art. 50

Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

2. La Giunta regionale e il Presidente uscente cessano dalla carica alla data di proclamazione del nuovo Presidente. Nelle more della nomina della nuova Giunta, il Presidente eletto adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento.

4. Nella medesima seduta, il Presidente presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito.

5. I componenti della Giunta sono nominati in numero non superiore a tre assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.¹

Art. 51

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio

¹ Comma così modificato (mediante l'aggiunta delle parole "in numero non superiore a tre assessori") dall'art. 2, L.R. statutaria 21 marzo 2013, n. 3.

regionale, previa adozione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto.

2. Il Presidente della Giunta inoltre:

a) convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;

b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori;

c) esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione;

d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;

e) informa il Consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della Giunta.

Art. 52

Sfiducia al Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.

Art. 53

Scioglimento del Consiglio regionale

1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 54

Assessori regionali

1. Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario, nonché la normativa in genere, prevista per i Consiglieri, in quanto compatibile con i principi e i limiti previsti dall'ordinamento statale e regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio regionale, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore. Il Presidente, in qualsiasi momento, ha facoltà di avocare a sé il compimento di singoli atti.

Art. 55

Organizzazione della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.¹

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, secondo le modalità previste dal regolamento interno di funzionamento della Giunta.

3. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 56

Attribuzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto e della legge, provvede all'esecuzione delle leggi.

2. La Giunta inoltre:

a) predisporre il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione

¹ Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. statutaria 21 marzo 2013, n. 3.

economico-finanziaria e gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- b) predisporre il disegno di legge comunitaria regionale;
- c) amministra il patrimonio e il demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
- d) controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a società a partecipazione regionale;
- e) delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;
- f) delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale;
- g) ha facoltà, previa delega del Consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvati dal Consiglio;
- h) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 57

Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale

1. La Giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio regionale.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni.

4. Il provvedimento d'urgenza in ogni caso perde la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.

5. Il Consiglio, qualora abbia negato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

CAPO VI

Principi di organizzazione e funzionamento della Regione

Art. 58

Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento

1. Gli uffici della Regione, gli enti e le aziende istituiti o dipendenti dalla Regione garantiscono l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la responsabilità dell'amministrazione.

2. La Regione promuove la semplificazione amministrativa e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.

3. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi e strutture.

Art. 59

Conferimento ed esercizio delle funzioni amministrative

1. Nelle materie di propria competenza, la Regione conferisce, con legge, le funzioni amministrative agli enti locali, mantenendo quelle che necessitano di un esercizio unitario.

Art. 60

Enti, aziende e società regionali

1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società.

2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.

3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende.

4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.

5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.

6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.

Art. 61

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi della Regione aventi rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per estratto contenente l'oggetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale è effettuata in armonia con le norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza.

3. Chiunque ha diritto di avere copia integrale degli atti amministrativi pubblicati, nel rispetto della procedura disciplinata dalle norme vigenti, compatibilmente con il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.

TITOLO III

Programmazione, finanza e bilancio della Regione

CAPO I

Programmazione regionale

Art. 62

Programmazione regionale

1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.

2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.

3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale.

4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgono, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.

5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.

6. La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.

7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.

CAPO II

Finanza e bilancio della Regione

Art. 63

Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è definito e disciplinato dalla legge di contabilità.

Art. 64

Entrate, demanio e patrimonio

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Le norme relative alle entrate, alle modalità di accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio della Regione sono stabilite con legge regionale in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 65

Bilancio annuale e pluriennale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità, presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio regionale.
3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio, nell'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina la sessione di bilancio.

Art. 66

Esercizio provvisorio del bilancio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Art. 67

Legge finanziaria regionale

1. La Giunta presenta al Consiglio regionale, unitamente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
2. La Giunta può presentare al Consiglio per l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.

Art. 68

Rendiconto generale e assestamento di bilancio

1. L'approvazione del rendiconto avviene con legge entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

2. L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 69

Limiti in materia di spesa e di bilancio

1. Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per farvi fronte.

CAPO III

Controlli

Art. 70

Controlli interni

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni.

2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità di effettuazione dei controlli interni.

Art. 70-bis

Collegio dei revisori dei conti¹

1. Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.

Art. 71

Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. statutaria 9 aprile 2013, n. 4.

TITOLO IV
Istituti di partecipazione

CAPO I
Istituti della partecipazione

Art. 72
Istituti della partecipazione

1. Sono istituti della partecipazione:
 - a) l'iniziativa popolare;
 - b) l'iniziativa degli enti locali;
 - c) il referendum abrogativo e consultivo;
 - d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
 - e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.
2. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi.

CAPO II
Iniziativa popolare e iniziativa degli enti locali

Art. 73
Disciplina dell'iniziativa

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato dalla legge.
2. Il Regolamento fissa le modalità per garantire l'effettiva discussione in aula delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali.

Art. 74
Esercizio dell'iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte di legge alle Camere.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.

3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione scritta.

Art. 75

Esercizio dell'iniziativa degli enti locali

1. I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui all'articolo 73, comma 1, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal verbale delle discussioni.

2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 76

Procedura di approvazione

1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.

2. La Commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.

3. Il Consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.

4. Ove il Consiglio non esamini entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

CAPO III
Referendum

Art. 77
Referendum

1. Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.

2. La Regione ne favorisce l'esercizio secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

Art. 78
Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedono almeno sessantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione hanno diritto di partecipare al referendum.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 79
Limiti del referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari.

2. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 80

Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti amministrativi

1. I regolamenti regionali e i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79.

2. Non è proponibile il referendum sul Regolamento interno del Consiglio regionale, sui regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, sulle norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

3. Il referendum è altresì improponibile sugli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari, nonché sulle materie escluse a norma dell'articolo 79.

Art. 81

Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum

1. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le modalità di indizione e di svolgimento del procedimento referendario sono determinate dalla legge.

Art. 82

Effetti del referendum abrogativo

1. L'approvazione della proposta di referendum produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.

2. L'abrogazione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum.

3. Il decreto è pubblicato senza ritardo sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

4. Il Presidente, sentita la Giunta regionale, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 83

Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 84

Disciplina del referendum

1. La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto.

CAPO IV

Altri istituti di partecipazione

Art. 85

Petizioni e interrogazioni

1. I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.

2. Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione.

3. Il Regolamento disciplina il procedimento di presentazione delle interrogazioni e delle petizioni.

Art. 86

Consultazione popolare

1. La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.
2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

CAPO V

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Art. 87

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.
2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione.

CAPO VI

Consiglio delle autonomie locali

Art. 88

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio:
 - a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;
 - b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
 - c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
 - d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.
3. Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

Art. 89

Modalità di elezione e funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.
3. Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.

TITOLO V

Istituti di garanzia

CAPO I

Ufficio del Difensore civico

Art. 90

Ufficio del Difensore civico

1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.
4. L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.

CAPO II
Commissione di garanzia

Art. 91
Commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia è organismo indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:

- a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.

3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.

Art. 92
Attribuzioni della Commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:

- a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
- b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
- c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.

2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

3. La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.

4. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.

5. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

CAPO III

Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini

Art. 93

Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini

1. La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.

CAPO IV

Garanzie delle opposizioni

Art. 94

Garanzie delle opposizioni

1. Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplina le modalità e gli strumenti del loro esercizio.

2. Il Regolamento, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:

- a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo;
- b) alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza del Consiglio e della Giunta regionale;
- c) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
- d) all'informazione sulle proposte e sulle attività delle stesse opposizioni.

TITOLO VI
Organizzazione e personale

CAPO I
Personale regionale

Art. 95

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Ai dirigenti spetta l'attuazione degli obiettivi e dei programmi nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 96

Ruolo organico del personale regionale

1. Le norme sugli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della Regione.

2. La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.

TITOLO VII
Rapporti con altre istituzioni

CAPO I
Rapporti con altre istituzioni

Art. 97
Rapporti con gli enti locali

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Comunità Montane e le Province. Disciplina altresì le funzioni amministrative e determina la loro allocazione alle autonomie locali, ispirandosi al principio di differenziazione. La Regione valorizza le forme associative sovracomunali.

Art. 98
Conferenza Stato-Regioni e intese fra Regioni

1. La Regione partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Presidente della Regione informa periodicamente il Consiglio regionale sui lavori della Conferenza.
3. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni.

Art. 99
Rapporti con la Corte dei Conti

1. La Regione attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
2. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo della Corte dei Conti.

CAPO II
Osservatori e consulte

Art. 100
Osservatori e consulte

1. La legge regionale ha facoltà di istituire osservatori e consulte e di disciplinarne la dotazione, l'organizzazione e il funzionamento.

TITOLO VIII
Revisione dello Statuto

CAPO I
Revisione dello Statuto

Art. 101
Procedimento di revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.

4. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario.

Art. 102
Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è promulgato e pubblicato nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum popolare confermativo, non sia stato richiesto il referendum.

2. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche dello Statuto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

1. Gli organi della Regione costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica sino all'insediamento degli organi dell'ottava legislatura regionale. Restano altresì in carica, nell'attuale composizione, le Commissioni la cui scadenza coincide con la fine della legislatura.

2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fatto salvo il Regolamento vigente.

II

1. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti emanati dalla Giunta regionale nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) fino all'entrata in vigore del presente Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2005

Enzo Ghigo

Il testo sopra riportato è stato approvato dal Consiglio Regionale in prima deliberazione in data 6 agosto 2004, in seconda deliberazione in data 19 novembre 2004 e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale in data 4 marzo 2005.

INDICE
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali	(artt. 1-12)	pag. 8
Parte I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI		
TITOLO I - Rapporti civili	(artt. 13-28)	pag. 11
TITOLO II - Rapporti etico-sociali	(artt. 29-34)	pag. 15
TITOLO III - Rapporti economici	(artt. 35-47)	pag. 16
TITOLO IV - Rapporti politici	(artt. 48-54)	pag. 19
Parte II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA		
TITOLO I - Il Parlamento		
SEZ. I - Le Camere	(artt. 55-69)	pag. 21
SEZ. II - La formazione delle leggi	(artt. 70-82)	pag. 25
TITOLO II - Il Presidente della Repubblica	(artt. 83-91)	pag. 29
TITOLO III - Il Governo		
SEZ. I - Il Consiglio dei Ministri	(artt. 92-96)	pag. 32
SEZ. II - La Pubblica Amministrazione	(artt. 97-98)	pag. 33
SEZ. III - Gli organi ausiliari	(artt. 99-100)	pag. 34
TITOLO IV - La Magistratura		
SEZ. I - Ordinamento giurisdizionale	(artt. 101-110)	pag. 35
SEZ. II - Norme sulla giurisdizione	(artt. 111-113)	pag. 37
TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni	(artt. 114-133)	pag. 39
TITOLO VI - Garanzie costituzionali		
SEZ. I - La Corte costituzionale	(artt. 134-137)	pag. 54
SEZ. II - Revisione della Costituzione- Leggi costituzionali	(artt. 138-139)	pag. 56
Disposizioni transitorie e finali	(I-XVIII)	pag. 57

Preambolo			p. 75
TITOLO I -Principi fondamentali	(artt. 1-15)		p. 76
TITOLO II - Organizzazione e funzioni			
Capo I - Organi della Regione	(art. 16)		p. 81
Capo II - Consiglio Regionale	(artt. 17-20)		p. 82
Capo III - Organi e organizzazione del Consiglio regionale	(artt. 21-43)		p. 84
Capo IV - Funzione legislativa	(artt. 44-49)		p. 93
Capo V - Presidente della Giunta regionale e Giunta	(artt. 50-57)		p. 95
Capo VI - Principi di organizzazione e funzionamento della Regione	(artt. 58-61)		p. 98
TITOLO III - Programmazione, finanza e bilancio della Regione			
Capo I - Programmazione regionale	(art. 62)		p. 100
Capo II - Finanza e bilancio della Regione	(artt. 63-69)		p. 101
Capo III - Controlli	(artt. 70-71)		p. 103
TITOLO IV - Istituti di partecipazione			
Capo I - Istituti della partecipazione	(art. 72)		p. 104
Capo II - Iniziativa popolare e iniziativa degli enti locali	(artt. 73-76)		p. 104
Capo III - Referendum	(artt. 77-84)		p. 106
Capo IV - Altri istituti di partecipazione	(artt. 85-86)		p. 108
Capo V - Consiglio regionale dell'economia e del lavoro	(art. 87)		p. 109
Capo VI - Consiglio delle autonomie locali	(artt. 88-89)		p. 109
TITOLO V - Istituti di garanzia			
Capo I - Ufficio del Difensore civico	(art. 90)		p. 110
Capo II - Commissione di garanzia	(artt. 91-92)		p. 111
Capo III - Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini	(art. 93)		p. 112

Capo IV	- Garanzia delle opposizioni	(art. 94)	p. 112
TITOLO VI	- Organizzazione e personale		
Capo I	- Personale regionale	(artt. 95-96)	p. 113
TITOLO VII	- Rapporti con altre istituzioni		
Capo I	- Rapporti con altre istituzioni	(artt. 97-99)	p. 114
Capo II	- Osservatori e consulte	(art. 100)	p. 115
TITOLO VIII	- Revisione dello Statuto		
Capo I	- Revisione dello Statuto	(artt. 101-102)	p. 115
Norme transitorie e finali		(I-II)	p. 116



www.cr.piemonte.it

A cura della
Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea Regionale
Settore Comunicazione e Partecipazione
Tel. 011/5757509 - Fax 011/5757425

